

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 8/2024 del 31 luglio 2024

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

ORDINANZA (NON ANCORA PUBBLICATA) ANTI-CALDO DELLA REGIONE PIEMONTE. STOP AL LAVORO NEI CANTIERI E NEI LUOGHI APERTI TRA LE 12:30 E LE 16:00 PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO

La Regione Piemonte ha adottato una **ordinanza, che al momento della redazione della presente circolare non è ancora stata pubblicata sugli organi ufficiali della regione**, che prevede l'astensione dal lavoro nelle ore centrali della giornata per coloro che **svolgono mansioni all'aperto** nel settore **edilizia, agricoltura e florovivaismo**.

Il testo entrerà in vigore dal 1 agosto 2024 e per tutta la durata del mese, per quanto l'effettiva applicazione verrà parametrata ai requisiti di ogni settore, alle condizioni ambientali dei diversi territori e agli alert delle ondate di calore pubblicati sul sito dell'Inail, oltre che ai bollettini dell'Arpa regionale.

Si ricorda che, ai fini della valutazione dei rischi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, le condizioni particolari di stress termico vanno adeguatamente valutate e monitorate.

Si riportano di seguito alcune (ovvie, peraltro ...) misure di prevenzione che i lavoratori sono tenuti ad adottare per contrastare possibili danni alla salute dovuti alle alte temperature, soprattutto per chi lavora all'aperto:

- IDRATAZIONE: è fondamentale bere acqua con eventuale integrazioni di sali minerali;
- ABBIGLIAMENTO: è importante dove sia possibile, indossare tessuti naturali e traspiranti e di colore chiaro. In ogni caso non può mai prescindere dall'utilizzo degli idonei DPI in dotazione;
- RINFRANCARSI in ZONE OMBREGGiate più volte nella giornata, e comunque necessariamente durante le pause e l'ora del pasto;
- LIMITARE il lavoro all'APERTO nel caso di condizioni termiche gravose, per coloro che soffrono di particolari disturbi e/o patologie secondo le indicazioni del medico del lavoro.

SLITTA AL 20 SETTEMBRE 2024 il TERMINE DI COMPILAZIONE DEL RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCILE E FEMMINILE

Con il decreto interministeriale del 2.7.2024 e al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, il **termine**

di **presentazione** del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024, è stato **differito al 20 settembre 2024**.

NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI. LE INDICAZIONI DELL'INPS: IN ATTESA DELLA CIRCOLARE NULLA CAMBIA

Con il messaggio 2639 del 17.7.2024, l'INPS fornisce le sue "precisazioni" in ordine alla decorrenza delle disposizioni normative che, con decorrenza dal 1.7.2024, hanno modificato in maniera rilevante le regole sulle compensazioni dei crediti fiscali, contributivi e assicurativi.

In particolare, l'art. 1, comma 97, lett. a), della legge 30.12.2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli "F24".

In linea di principio, la normativa introdotta **consente la compensazione**, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), **solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso**, per tutte le Gestioni amministrate dall'Istituto.

L'art. 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell'INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Tutto ciò premesso, l'INPS comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate ai fini dell'adozione dei suddetti provvedimenti. Pertanto, in attesa dell'adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli "F24". Con successivo messaggio, all'esito dell'adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.

In sostanza, al momento non cambia nulla.

ADEGUAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con decreto 21.5.2024, pubblicato il 9.7.2024, il Ministero del Lavoro ha disciplinato gli adeguamenti previsti al fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito con decreto interministeriale 27.12.2019.

L'art. 2 del decreto estende le prestazioni del fondo a **tutte le attività professionali che abbiano almeno 1 dipendente** e fornisce la tutela economica, in costanza di rapporto di lavoro, in caso di **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** per le causali di cui agli artt. 11 (ordinarie, per eventi oggettivamente non imputabili al datore di lavoro, comprese le intemperie stagionali, oppure per situazioni temporanee di mercato) e 21 (riorganizzazione, crisi e contratti di solidarietà) del D.Lgs. 148/2015.

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale si computano anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

L'art. 5 del decreto dispone che il fondo provveda, con esclusione dei dirigenti, all'**erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa**, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Tra i destinatari dell'assegno di integrazione salariale **sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato**. Per questi ultimi, alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo.

Per il **finanziamento dell'assegno** è dovuto al fondo un **contributo**, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) dello 0,50% per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) dello 0,80% per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;
- c) del 1% per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
- d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato

domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui alla lettera a), si riduce in misura pari al 40%.

Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a quindici dipendenti possono avere una **durata massima di ventisei settimane** per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e per le causali straordinarie i limiti di durata sono quelli previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 148/2015.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti non possono comunque superare la **durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile**.

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'**anzianità di lavoro effettivo** presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di **almeno trenta giorni** alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a **comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali territoriali** le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

La sospensione dei lavoratori avverrà secondo **criteri di precedenza e turnazione** e nel rispetto del principio della proporzionalità dell'erogazione.

COMPENSAZIONI DEI CREDITI SU F24 NON CONSENTITE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Facendo seguito alla nostra circolare 3/2024 del 26.1.2024, torniamo sull'argomento delle compensazioni dei crediti tributari sul modello F24. Sono ormai operative, infatti, le novità in tema di procedure di compensazione dei crediti conseguenti alle modifiche introdotte con la legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e con il DL 39/2024. Chiarimenti in merito sono stati offerti con la [circolare Entrate 16/E](#) del 28.6.2024.

Si riportano in sintesi le novità apportate dalla norma:

1. **obbligo di utilizzo dei servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia, in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali, previdenziali, ecc.), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero (articolo 1, commi 94 e 95, della legge 213/2023), indipendentemente dall'eventuale prenotazione avvenuta entro il 30 giugno 2024 e **comprese le compensazioni "verticali"**

2. **divieto di compensazione** dei crediti in caso di **esposizioni debitorie iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro**.

Quest'ultimo **divieto non opera** con riferimento alle **somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**.

La circolare 16/E cit. conferma l'**esclusione dal divieto di compensazione dei crediti previdenziali ed assicurativi**, come stabilito dall'art. 4, comma 2, del DL 39/2024; tali crediti potranno quindi essere liberamente utilizzati, anche in presenza di esposizioni debitorie a ruolo di qualsiasi importo.

Tuttavia, come detto *infra* nella presente circolare, per questa particolare tipologia di crediti, si attende ancora il provvedimento congiunto Entrate/Inps/Inail che regolerà l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 97, della legge 213/2023, volto prevalentemente a "ritardare" l'utilizzo di questi crediti per consentire all'ente di riferimento la verifica dell'effettiva spettanza.

È stato chiarito che le esposizioni che impediscono di procedere riguardano imposte dirette, Iva, imposta di registro e altre imposte indirette, nonché le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti e le somme accessorie alle precedenti (sanzioni e interessi con esclusione di quelli di mora e degli oneri di riscossione).

Quindi in caso di carichi superiori a 100.000 euro, al netto delle eccezioni indicate, è preclusa la compensazione "orizzontale" sia dei crediti "erariali", ossia relativi alle imposte sui redditi, Iva, imposta di registro, che dei crediti aventi natura agevolativa, ossia i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, per gli investimenti nel Mezzogiorno, per investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0), per bonus edilizi e altri crediti della medesima natura.

Il divieto viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori si riduce a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per avvenuto pagamento, per concessione di un piano di rateazione o per intervenuta sospensione giudiziale o amministrativa.

Infine, anche in caso di esposizioni superiori a 100mila euro, è estesa la possibilità – già prevista dal DL 78/2010 per i carichi superiori a 1.500 euro – di estinguere i ruoli per debiti relativi alle sole imposte erariali mediante l'utilizzo in compensazione di crediti della stessa natura, al fine di ridurre l'ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100mila euro e, conseguentemente, consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.

In questo modo è stato introdotto un raccordo tra l'articolo 31, comma 1 del DL 78/2010 e l'articolo 37, comma 49-quinquies del DL 223/2006. La circolare 16/E conferma che, per carichi superiori a 1.500 e fino a 100mila euro, trova applicazione l'articolo 31, comma 1, del DL 78/2010, mentre in caso di esposizioni superiori a 100mila euro si rende applicabile l'articolo 37, comma 49-quinquies del DL 223/2006. I due provvedimenti si differenziano in merito alla tipologia di compensazioni inibite: il DL 78/2010 riguarda i soli crediti

"erariali", e non quelli aventi natura "agevolativa"; al contrario, il divieto previsto dal DL 223/2006 riguarda la compensazione dei crediti di entrambe le tipologie.

LAVORO SPORTIVO: MODIFICATA LA NORMA SUL "RIMBORSO SPESE" DEI VOLONTARI

Il DL 71 del 31.5.2024 (decreto sport-scuola) modifica in modo rilevante, e a parere di scrive inopportuno, la disciplina del rimborso spese dei volontari sportivi, dettata dall'art. 29 del D.Lgs. 36/2021.

Per i volontari, infatti, si ammette la **possibilità di percepire rimborsi forfetari entro il limite dei 400 euro mensili**. Un rimborso forfetario, senza alcun obbligo di documentazione e senza alcun obbligo di collegamento a spese effettivamente sostenute, per attività svolte **anche nel comune di residenza** del volontario, equivale evidentemente a un compenso che si vuole considerare completamente esente da contribuzione e tassazione.

Una parziale limitazione è legata al fatto che il rimborso forfetario sia possibile solo "*in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso*". Occorre, quindi, una deliberazione che individui le tipologie di spese e di attività per le quali sia possibile effettuare il rimborso forfetario.

Questa novità evidenzia un disallineamento con la disciplina del Terzo settore, ove si prevede l'attribuzione dei soli rimborsi analitici o autocertificati (entro i più bassi limiti dei 10 euro giornalieri e 150 mensili).

Con questa "riforma" rischia di saltare la demarcazione tra la figura del volontario e quella del lavoratore sportivo. Prova ne è la specifica inserita dal DL 71/2024 in base alla quale **si prevede che ove le somme attribuite ai volontari sportivi superino i limiti previsti, si sommano ai compensi di lavoro sportivo ai fini del computo delle soglie di esenzione**, introducendo una equivalenza tra "rimborso forfetario" del volontario e "compenso" del lavoratore sportivo.

Anche il **nuovo obbligo** introdotto in capo agli enti sportivi dilettantistici **di comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) i nominativi e i compensi erogati ai volontari** è fatto sulla falsariga di quanto già previsto per gli arbitri di gara che svolgono l'attività a fronte di corrispettivo.

La preoccupazione sul punto è che le soluzioni offerte dalla riforma dello sport per superare le criticità e le incertezze in merito all'inquadramento dei lavoratori sportivi possano ora riproporsi con maggior vigore attraverso la **figura "ibrida" del volontario sportivo**. Del resto il rimborso forfetario non imponibile che arriva a sfiorare i 5mila euro annui potrebbe costituire una prevedibile "tentazione" per trasformare un lavoratore autonomo occasionale in volontario.